



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

**N. 70** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 24-11-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816 - 836.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, alle ore **10:00**, in modalità mista (presenza e videoconferenza), presso la sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

**Isolani Loreta**  
**Freddo Mirko**  
**Guerra Paolo**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

Partecipa alla seduta, in presenza, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, cosiddetto "Canone Unico";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato;

DATO ATTO che, il suddetto "Canone" ha sostituito le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 39 del 31.12.2020 con la quale è stata affidata a far data dal 01.01.2021 a favore di Abaco S.p.A., con sede legale in Padova Via F.lli Cervi n. 6, la concessione del servizio di riscossione anche coattiva del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "Canone" di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019;
- n. 9 in data 31.03.2021 con la quale è stato istituito il "Canone Unico Patrimoniale" ed approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160/2019;
- n. 10 in data 31.03.2021 con la quale è stato istituito il "Canone Mercati" ed approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, previsto dall'art. 1 commi 837-845 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817, della Legge n. 160/2019, il canone in questione è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati dal medesimo sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817 in precedenza richiamato;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO che le tariffe standard del canone possono essere modificate sulla base dei coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali”, di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30.07.2020;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l’art. 53, comma 16, della sopracitata legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (“Legge Finanziaria 2002”), il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il comma 1-bis dell’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 dispone che gli enti locali approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e che gli stessi possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario;

RICHIAMATO anche l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 196 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, il quale dispone che gli Enti Locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote dei canoni e dei servizi;

RICORDATO che le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori approvati per l’anno 2023 sono stati calcolati tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti, con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle precedentemente vigenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 28.03.2023 di approvazione delle tariffe per l’anno 2023 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercati;

RITENUTO di confermare per l’anno 2024 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori in vigore dal 2021, come specificati nelle tabelle di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet "www.finanze.gov.it";

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di confermare per l'anno 2024 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico Mercati istituiti rispettivamente ai sensi dei commi 816-836 ed ai commi 837-845 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, come riportate nelle tabelle Allegato A) alla presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che trattandosi di canone patrimoniale, la presente deliberazione non verrà pubblicata sul sito istituzionale del MEF, come chiarito dalla circolare n. 2/DF del 22.11.2019;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Tributi alla trasmissione del presente provvedimento ad Abaco S.p.A., con sede legale in Padova Via F.lli Cervi n. 6 - C.F./P.IVA 02391510266, quale concessionario del servizio di gestione del canone;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Roverchiara per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 6) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Isolani Loreta

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30-11-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il, 30-11-2023

R.P. N 436

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

Il, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Isolani Loreta



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 78 DEL 23-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816 - 836.**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 23-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 23-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 436.

COMUNE DI ROVERCHIARA li  
30-11-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA  
li 12-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## ALLEGATO A

<b>TARIFE STANDARD CANONE UNICO</b>		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019		Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti		1,500 €

<b>TARIFFA STANDARD</b>		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
tariffa annuale	30,000 €	1,000
tariffa giornaliera per occupazioni	0,600 €	1,000
tariffa giornaliera per esposizioni pubblicitarie	0,200 €	0,333
tariffa cavi e condutture	1,500 €	1,000

## TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

<b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI</b>		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
mezzo pubbl. opaco zona 1 =< 1 mq	11,362 €	0,379
mezzo pubbl. opaco zona 1 >1 e =< 5,5 mq	14,770 €	0,492
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 5,5 e =< 8,5 mq	22,155 €	0,739
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 8,5 mq	29,540 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 =< 1 mq	22,724 €	0,757
mezzo pubbl. lum. zona 1 >1 e =< 5,5 mq	29,540 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 5,5 e =< 8,5 mq	36,925 €	1,231
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 8,5 mq	44,310 €	1,477
pannello lum. zona 1 =< 1 mq	33,053 €	1,102
pannello lum. zona 1 > 1 mq	42,968 €	1,432

<b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE</b>		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
mezzo pubbl. opaco zona 1 =< 1 mq	0,076 €	0,379
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 1 mq e =< 5,5 mq	0,098 €	0,492
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 5,5 mq e =< 8,5 mq	0,148 €	0,738
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 8,5 mq	0,197 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 =< 1 mq	0,151 €	0,757
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 1 mq e =< 5,5 mq	0,197 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 5,5 mq e =< 8,5 mq	0,246 €	1,231
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 8,5 mq	0,295 €	1,477
distribuzione volantini zona 1	2,065 €	10,327
striscioni zona 1	0,985 €	4,924
pannello lum. zona 1 =< 1 mq	0,220 €	1,102
pannello lum. zona 1 > 1 mq	0,286 €	1,432

<b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
affissioni zona 1 manif. 70x100	0,103 €	0,172
maggiorazione per urgenze	30,000 €	

## TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

### OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
zona/categoria 1	17,550 €	0,585
zona/categoria 2	8,790 €	0,293
zona/categoria 3	- €	
zona/categoria 4	- €	-

### OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
zona/categoria 1	1,033 €	1,722
zona/categoria 2	0,517 €	0,861
zona/categoria 3	- €	
zona/categoria 4	- €	-

### OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
servizi pubblica utilita'	1,500 €	1,000

## TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

### TARIFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze < A 14 GG.

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato spuntista
categoria 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,783

### TARIFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze > A 14 GG.

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato spuntista
categoria 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,400



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

**N. 71** Reg. Delib.

**COPIA**

Del 24-11-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 (ART. 208, COMMA 5, D.LGS. 285/1992)**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, alle ore **10:00**, in modalità mista (presenza e videoconferenza), presso la sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

**Isolani Loreta**  
**Freddo Mirko**  
**Guerra Paolo**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

Partecipa alla seduta, in presenza, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di C.C.:

- n. 4 del 30.03.2020 ad oggetto: "Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale. Approvazione";
- n. 38 del 29.11.2022 ad oggetto: "Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale. Approvazione";

Atteso che con la deliberazione succitata n. 38 del 29.11.2022:

- è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni di polizia locale richiamando in toto la convenzione già in essere dal 2020;
- è stato preso atto dei Comuni aderenti alla convenzione dal 01.01.2023;
- è stato preso atto della durata quinquennale della convenzione confermando gli stessi termini di validità della precedente dal 01.04.2020 al 31.03.2025;

Rilevato che la gestione associata del servizio di Polizia Locale decorre dal 01.04.2020 mediante la costituzione di un ufficio comune tra gli enti aderenti, con il Comune di Bovolone che svolgerà le funzioni di ente capofila;

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, recante disposizioni del *Nuovo Codice della Strada*;

Richiamati in particolare l'articolo 208, commi 4 e 5, l'articolo 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

### **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

*4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

*5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

*5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.*

## Art. 142 Limiti di velocità

*12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

*12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.*

*12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.*

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

**Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)** in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- b) per il 25% (quota minima) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi:
  - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
  - redazione dei piani urbani del traffico;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

**Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza):**

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
  - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
  - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che, sulla base delle indicazioni del Comandante del distretto di Polizia Locale nonché degli obiettivi dell'amministrazione, i proventi che si prevedono di acquisire per l'esercizio 2024 ammontano a complessivi €. 28.950,00 di cui:

<b>Let.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	24.950,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	3.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.950,00</b>

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, il quale:

- al punto 9.11.4 del p.c. all. 4/1 prevede che *“Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”*;
- all'esempio n. 4 del p.c. all. 4/2, dispone che *“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli*

*stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”*

Visto il DM del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il modello di rendicontazione dei proventi contravvenzionali, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 285/1992, ed in particolare l’art. 1, comma 6, il quale dispone che “La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”.

Considerato che da tali proventi devono essere detratte:

- la somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 10.000,00;
- le spese per tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle multe, previsti dall’art. 1, comma 6, del DM 30/12/2019, pari ad € 6.750,00;

Atteso quindi che l’entrata netta da destinare, determinata alla luce delle disposizioni sopra citate, ammonta a:

<b>Lett.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>FCDE + spese (-)</b>	<b>Importo netto</b>
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00	400,00	600,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	24.950,00	15.350,00	9.600,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	3.000,00	1.000,00	2.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.950,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>12.200,00</b>

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione 2024/2026 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

### **DELIBERA**

- 1) di determinare, per l’anno 2024, una previsione di entrata da destinare, riferita ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a complessivi € 28.950,00, così distinta:

<b>Lett.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>FCDE + spese (-)</b>	<b>Importo netto</b>
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00	400,00	600,00

B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	24.950,00	15.350,00	9.600,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	3.000,00	1.000,00	2.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.950,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>12.200,00</b>

- 2) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 100% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2024, per un importo pari a € 600,00, per le finalità di seguito specificate;

art. 208, co. 4	Finalità	% sul totale	Importo
lett. a)	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	25%	150,00
lett. b)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	25%	150,00
lett. c)	Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art.208, comma 5-bis	50%	300,00
<b>TOTALE (min 50% - max 100%)</b>		<b>100%</b>	<b>600,00</b>

- 3) di precisare, in relazione al punto 3, che in caso di variazioni alle previsioni di entrata disposte in corso di gestione ovvero in caso di somme effettivamente accertate a rendiconto restano ferme le % di destinazione sopra indicate e, pertanto, gli importi afferenti alle singole destinazioni di spesa dovranno essere conseguentemente adeguati;

- 4) di individuare i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto 3:

art. 208, co. 4	Interventi	Importo
lett. a)	Manutenzione della segnaletica stradale	150,00
lett. b)	Servizio potenziamento videosorveglianza sulle strade	150,00
lett. c)	Manutenzione strade	300,00

- 5) di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992:
- il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2024, per un importo pari a Euro 1.000,00, all'ente proprietario della strada;

- il restante 50% (€ 1.000,00) ovvero il 100% in caso di strade in concessione (€ 9.600,00) per un totale di €. 10.600,00 per le finalità di seguito specificate:

<b>art. 142, co. 12-ter</b>	<b>Finalità</b>	<b>% sul totale</b>	<b>Importo</b>
n. 1	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	100%	10.600,00

- 6) di individuare altresì i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto 5:

<b>art. 142, co. 12-ter</b>	<b>Interventi</b>	<b>Importo</b>
n. 1	Manutenzione ordinaria strade	9.250,00
n. 2	Segnaletica stradale	1.350,00

- 7) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2024 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
- 8) di inviare entro il 31 maggio 2025 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno per il tramite del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992 e del DM 30 dicembre 2019, la relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2024;
- 9) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2024/2026;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Isolani Loreta

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30-11-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il, 30-11-2023

R.P. N 437

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

Il, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Isolani Loreta



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 77 DEL 23-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  
CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 (ART. 208, COMMA 5, D.LGS.  
285/1992)**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 23-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Isolani Loreta

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 23-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 437.

COMUNE DI ROVERCHIARA li  
30-11-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA  
li 12-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

N. **72** Reg. Delib.

COPIA

Del 24-11-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONE E CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, alle ore **10:00**, in modalità mista (presenza e videoconferenza), presso la sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

**Isolani Loreta**  
**Freddo Mirko**  
**Guerra Paolo**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

Partecipa alla seduta, in presenza, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Premesso che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività non istituzionalmente obbligatorie per gli enti locali, gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a carattere produttivo e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.02.1981, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- il decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamato l'art. 172, primo comma, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio annuale di Previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto che:

- l'art. 6 del DL 28/02/1983 n. 55, convertito nella legge n. 131/83, fa obbligo ai Comuni di definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- tali adempimenti presuppongono l'individuazione dei servizi e quindi la determinazione dei costi di ciascun servizio; il decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983 individua le categorie dei servizi cui deve farsi riferimento per la definizione dei costi percentuali;

Dato atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono la mensa scolastica e le lampade votive;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 23 del 07/04/2023, esecutiva, con la quale era stata individuata la tariffa delle lampade votive e delle spese di allacciamento delle stesse, per l'anno 2023, nella misura di:

- € 14,00 IVA inclusa, per singola lampada,
- € 18,30 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia

Accertato che con la medesima deliberazione sopra citata sono state approvate le tariffe relative alla refezione scolastica in € 4,50 a pasto a far 01/07/2023;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024 le tariffe come sopra indicate;

Visto anche l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che per il calcolo dei costi si è operato secondo aggregazioni e attribuzioni desunte dal bilancio e per la spesa di personale dell'illuminazione votiva è stato considerato il parziale costo di un dipendente;

Dato atto che sulla base dei suddetti adeguamenti, le entrate e le spese dei servizi pubblici a domanda individuale vengono di seguito quantificati:

Servizio	Entrata	Uscita
Mensa scolastica	€ 78.338,00	€ 94.274,00
Lampade votive	€ 11.000,00	€ 11.050,00
Totale	€ 89.338,00	€ 105.324,00

Preso atto che il quadro finanziario evidenzia una copertura complessiva dei servizi a domanda individuale per il 2024 in via previsionale pari al 84,82%, percentuale superiore a quanto indicato dall'art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di confermare per l'anno 2024 le tariffe del servizio di lampade votive come segue:
  - € 14,00 IVA inclusa, per singola lampada,
  - € 18,30 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia
3. Di confermare per l'anno 2024 le tariffe del servizio di mensa come segue:
  - € 4,50 a buono pasto
4. Di dare atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono la mensa scolastica e le lampade votive e che i relativi introiti e spese possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Servizio	Entrata	Uscita
Mensa scolastica	€ 78.338,00	€ 94.274,00
Lampade votive	€ 11.000,00	€ 11.050,00
Totale	€ 89.338,00	€ 105.324,00

5. Di dare atto che, come da prospetto soprariportato, il costo complessivo servizi a domanda individuale erogati da questo Ente ammonta ad € 105.324,00, mentre le entrate danno un gettito di € 89.338,00, e che quest'ultime coprono quindi il 84,82% del suddetto costo;
6. Di dare altresì atto che, in virtù della menzionata percentuale, viene rispettata la prescrizione di cui all'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, pur rilevando che questo Ente non trovandosi in situazioni di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dal citato art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2024-2026, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Isolani Loreta

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30-11-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il, 30-11-2023

R.P. N 438

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

Il, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Isolani Loreta



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 21-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E  
MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONE E CONFERMA DELLE TARIFFE  
PER L'ANNO 2024.**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 22-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Isolani Loreta

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 22-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 438.

COMUNE DI ROVERCHIARA li  
30-11-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA  
li 12-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

N. **74** Reg. Delib.

COPIA

Del 24-11-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, alle ore **10:00**, in modalità mista (presenza e videoconferenza), presso la sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

**Isolani Loreta**  
**Freddo Mirko**  
**Guerra Paolo**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

Partecipa alla seduta, in presenza, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'art. 172 - Altri allegati al Bilancio di Previsione - comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000 fa obbligo ai Comuni di verificare annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati comunali da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare", 22 Ottobre 1971 n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendo altresì il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 55/83, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983, n. 131, (...) I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.(...);

Accertato che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non dispone di aree da destinare all'edilizia economica popolare, ad attività produttive e terziarie;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 56 del 23.3.1998;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che con Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 309 del 30/12/2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

Richiamata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nella quale all'art. 3, comma 5- sexiesdecies è disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267,

### DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di dare atto che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non ha la disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi all'edilizia economica popolare, alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167, 22 Ottobre 1971 n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Isolani Loreta

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30-11-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 30-11-2023

R.P. N 440

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Isolani Loreta



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 70 DEL 21-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA  
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
TERZIARIE - ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 21-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Minozzi Massimo

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 21-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 440.

COMUNE DI ROVERCHIARA li  
30-11-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA  
li 12-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
*Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

N. **27** Reg. Delib.

**COPIA**

Del 29-11-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 VARIAZIONE ALIQUOTA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione in modalità mista (presenza e videoconferenza) il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

<b>Isolani Loreta</b>	<b>Presente</b>
<b>Freddo Mirko</b>	<b>Presente</b>
<b>Guerra Paolo</b>	<b>Presente</b>
<b>Chieppe Franco</b>	<b>Presente</b>
<b>Tobaldo Federico Abramo</b>	<b>Presente</b>
<b>Pellini Italo</b>	<b>Presente</b>
<b>Vangelista Alberto</b>	<b>Presente</b>
<b>Zaffani Chiara</b>	<b>Presente</b>
<b>Ferrarini Moreno</b>	<b>Assente</b>
<b>Lunardi Angelica</b>	<b>Assente</b>
<b>Manfrin Mario</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla seduta, in presenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante, la Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato legale il numero degli intervenuti il Presidente, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27.12.1997 n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) con decorrenza dall'anno 1999;

VISTO l'articolo 1, commi 142, 143 e 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF" approvato con deliberazione Consigliare n. 3 del 30.03.2007 con il quale veniva determinata la misura dell'aliquota in 0,40 punti percentuali;

### RICHIAMATA:

- la deliberazione di C.C. n. 45 del 27.12.2007 ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF. Variazione aliquota" con la quale 2007 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 nella misura dello 0,60%;
- la deliberazione di C.C. n. 22 del 29.08.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2014" con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 nella misura dello 0,70%;

### VISTA:

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 30.07.2015 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 30.04.2016 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 27.03.2017 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 26.03.2018 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 27.03.2019 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.07.2020 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2021 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 14.04.2022 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;

### VISTO:

- l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli allegati previsti dal successivo art. 172;
- l'art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera c) del comma 1 che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegati al bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni relativamente alle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che in virtù della disciplina dettata dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, *“i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale”*;

TENUTO CONTO della situazione economico-sociale del Comune di Roverchiara, nonché delle valutazioni in termini di equilibri finanziario emerse in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;

RITENUTO necessario per l'anno 2024 variare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dallo 0,70% (zerovirgolasette)% allo 0,80% (zerovirgolaotto)%;

RITENUTO opportuno altresì, approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che recepisca la modifica dell'aliquota e che entrerà in vigore dal 01.01.2024;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale con l'approvazione della nuova aliquota tiene conto del criterio fissato dall'art. 53 della Costituzione, secondo il quale il sistema tributario è informato al criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998 che dispone che *“L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico”*;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce che affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, secondo l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lett. B);

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di variare a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dallo 0,70% (zerovirgolasette)% allo 0,80% (zerovirgolaotto)%
3. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% (zerovirgolaotto)%
4. Di dare atto che la variazione dell'aliquota è un provvedimento avente natura regolamentare e pertanto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

5. Di approvare, per quanto espresso nei punti precedenti, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente sotto la lett. A); che entrerà in vigore dal 01.01.2024, sostituendo il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.08.2014;
6. Di dare atto che l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 2 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla legge, secondo le modalità stabilite dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalla Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22.11.2019, ai fini della pubblicazione sul sito informatico *www.finanze.gov.it*;
8. Di assegnare al Responsabile dell'ufficio competente l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Segretario Comunale verbalizzante da' atto che il Consigliere Guerra Paolo partecipa telematicamente.

Il Sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno;  
Aperta la discussione;  
Non si registra nessun intervento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su numero 8 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su numero 8 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Isolani Loreta

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 30-11-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il, 30-11-2023

R.P. N 445

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

Il, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Isolani Loreta



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 20-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 VARIAZIONE  
ALIQUOTA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 24-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 24-11-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 445.

COMUNE DI ROVERCHIARA li  
30-11-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

*F.to Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA  
li 12-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di ROVERCHIARA

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 ed il vigente statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 6 comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dalla legge 27.12.2006 n. 296;
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Articolo 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Roverchiara ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

**Articolo 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Roverchiara, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 4**  
**CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del reddito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nel rispetto delle vigenti normative.

**Articolo 5**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio;
3. La variazione di aliquota viene effettuata con regolamento approvato dal Consiglio Comunale, la deliberazione consiliare di approvazione deve essere pubblicata nel sito informatico del Comune di Roverchiara, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta

municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico;

4. Ogni altra variazione di aliquota dovrà essere determinata con deliberazione del Consiglio Comunale avente natura regolamentare;
5. **La percentuale di addizionale all'IRPEF del Comune di Roverchiara viene stabilita dal 01.01.2024 nello 0,8 (zerovirgolaotto) %.**

#### **Articolo 6 VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della normativa in materia per versamenti sia in acconto che a saldo.

#### **Articolo 7 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472, e n. 473 del 18.12.1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

#### **Articolo 8 ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento decorre, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, **dal 1° gennaio 2024.**

**VERBALE N. 12 DEL 24.11.2023**

## **COMUNE DI ROVERCHIARA**

### **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 VARIAZIONE ALIQUOTA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO".**

Il sottoscritto dott. Andrea Ambrosini, Revisore Unico del Comune di Roverchiara, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 6 del 28.03.2023;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio con la quale l'Ente intende variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF innalzandola allo 0,8%;

Premesso che il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 22 del 29.08.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2014" determinata nella misura dello 0,7%;

Richiamate altresì, tutte le delibere di C.C., dal 2015 al 2022 compreso, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;

Visto il comma 142 dell'art. unico della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), il quale sostituisce il comma 3 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998, stabilendo:  
*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

Visto l'art. 239 D.Lgs n. 267/2000, che esplicita le funzioni del Revisore dei Conti relativamente alla collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune, alla emissione di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità, e alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 VARIAZIONE ALIQUOTA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**Ambrosini dott. Andrea**





# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

**N. 31** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 19-12-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONE ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **16:00** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, in presenza, il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

<b>Isolani Loreta</b>	<b>Presente</b>
<b>Freddo Mirko</b>	<b>Presente</b>
<b>Guerra Paolo</b>	<b>Presente</b>
<b>Chieppe Franco</b>	<b>Presente</b>
<b>Tobaldo Federico Abramo</b>	<b>Assente</b>
<b>Pellini Italo</b>	<b>Presente</b>
<b>Vangelista Alberto</b>	<b>Presente</b>
<b>Zaffani Chiara</b>	<b>Presente</b>
<b>Ferrarini Moreno</b>	<b>Presente</b>
<b>Lunardi Angelica</b>	<b>Assente</b>
<b>Manfrin Mario</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla seduta, in presenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante, la Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato legale il numero degli intervenuti il Presidente, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova Imu");

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite dalle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VERIFICATO che ai sensi del medesimo comma 741:

- sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione spetta ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è il soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

TENUTO CONTO che:

- il comma 744 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,89%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre per i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO quanto fissato dalla legge n. 160/2019 in merito alle aliquote di base per le varie tipologie di immobili:

Comma	Immobile	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
748	Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
750	Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
751	Immobili merce	ESENTI dal 2022		
752	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,76%	0,00%	1,06%

753	Immobili gruppo D	0,86% (di cui 0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
754	Tutti gli altri immobili	0,86%	0,00%	1,06%

RICHIAMATO il comma 749, art. 1, della Legge n. 160/2019 che fissa in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO il comma 751 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RILEVATO che:

- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della Legge n. 160/2019, ridotta al 75% (art. 1 comma 761 Legge n. 160/2019);
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarata inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

RICHIAMATI i commi 758 e 759 della Legge n. 160/2019, che disciplinano le esenzioni dal tributo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2023, esecutiva, di conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2023;

DATO ATTO della volontà di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti rispetto all'IMU applicata nel 2023;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio di previsione 2024-2026, confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

<b>Immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%

Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76% riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

VISTO il comma 756, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;
- al comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo quanto segue: *“In deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui al comma 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso sono applicabili con l'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25.07.2023, il quale:

- individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU;
- stabilisce le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- dispone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica, a decorrere dall'anno d'imposta 2024;
- dispone inoltre che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 legge n. 160/2019, le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità del decreto del 7 luglio 2023;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 6-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170 che testualmente recita: *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;

CONSIDERATO che, stante la proroga innanzi citata, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi

756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

DATO ATTO che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

ACCERTATO che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 756 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche tecniche per l'inoltro della delibera al MEF, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie alle entrate degli enti locali;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 15, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e s.m.i.;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso,

## DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di determinare e confermare per l'anno 2024, ai fini dell'IMU, le seguenti aliquote:

<b>Immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%
Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76% riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

- 3) Di determinare e confermare anche per l'anno 2024 in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (art. 1 comma 749 Legge n. 160/2019);
- 4) Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), è equiparata ad abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5) Di prendere atto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso dall'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 per:
  - i fabbricati di interesse storico o artistico;
  - i fabbricati inagibili o inabitabili;
  - le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale alle condizioni indicate nella norma;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2024;
- 7) Di prendere atto che il comma 1 dell'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni della legge n. 170/2023 così stabilisce: *"1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;
- 8) Di dare atto che, stante la proroga innanzi citata, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;
- 9) Di dare atto, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

- 10) Di dare atto che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 11) Di dare atto che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e, che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale affinché possa essere pubblicata entro il 28 ottobre;
- 12) Di dare atto l'inserimento della presente deliberazione, nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale, avverrà secondo le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021;
- 13) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020 nonché alla normativa statale vigente;
- 14) Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2024-2026 a norma dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 15) Di dare atto che l'Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente provvedimento nel sito internet del Comune;
- 16) Di incaricare l'Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto.

Il Sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno.

Aperta la discussione, non si registra nessun intervento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su numero 8 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su numero 8 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Isolani Loreta

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 20-12-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 20-12-2023

R.P. N 500

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Isolani Loreta



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023  
Part. IVA 0170308023

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 20-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONE ANNO 2024**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 13-12-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 13-12-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 500.

COMUNE DI ROVERCHIARA li  
20-12-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

*F.to Isolani Loreta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA  
li 01-01-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa